

La nozione di imprenditore

art. 2082 c.c.


È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

DOVERI ORGANIZZATIVI

art. 2086, comma 2, c.c.


L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Analisi della nozione di imprenditore



Tipologie di imprenditori

Il codice distingue diversi tipi di imprenditori secondo tre criteri di selezione, in base a:



Lo statuto generale dell'imprenditore

(si applica a tutti gli imprenditori)


- ➡ azienda (art. 2555 ss.)
- ➡ segni distintivi (art. 2563 ss.)
- ➡ concorrenza (art. 2595 ss.)
- ➡ consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)

Lo statuto speciale dell'imprenditore commerciale

(integrativo dello statuto generale dell'imprenditore)

- ➔ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese)
- ➔ obbligo di tenuta delle scritture contabili
- ➔ assoggettamento a liquidazione giudiziale e altre procedure concorsuali
- ➔ rappresentanza commerciale


La disciplina applicabile all'imprenditore



L'imprenditore agricolo

Art. 2135, comma 1

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.




l'imprenditore agricolo beneficia di un regime di favore rispetto a quello commerciale

Le attività agricole essenziali

Art. 2135, comma 2

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.



produzione di specie animali e vegetali è **sempre** qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra (agricoltura industrializzata).

Pertanto sono attività agricole essenziali, tra le altre:

- orticoltura
- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai)
- floricultura
- allevamenti in batteria

Le attività agricole per connessione

sono

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;

ovvero

- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Le attività connesse

sono attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussista:

- (1) la connessione soggettiva, cioè il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; e
- (2) la connessione oggettiva, cioè le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentemente con l'esercizio di attività agricole essenziali.

Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo

- La nozione di I.A. ha rilevanza “negativa”: all’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore in generale (ad es. la disciplina della concorrenza sleale), ma (salvo l’iscrizione nel registro delle imprese) **non** le norme sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e sulla liquidazione giudiziale.
- NB: l’imprenditore agricolo può comunque accedere alla composizione negoziata e ad alcuni strumenti per la regolazione della crisi di cui al CCII

L'imprenditore commerciale

Secondo l'art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:

- 1) un'attività *industriale* diretta alla produzione di beni o servizi;
- 2) un'attività *intermediaria* nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di *trasporto* per terra, per acqua, o per aria;
- 4) un'attività *bancaria* o *assicurativa*;
- 5) altre attività *ausiliarie* alle precedenti.

Elencazione non tassativa: è imprenditore commerciale chi non qualificabile come agricolo!

Esiste l'imprenditore civile?

- Oltre l'imprenditore commerciale ed agricolo è configurabile l'imprenditore civile?
- Dottrina e giurisprudenza prevalenti negano la configurabilità di questo *tertium genus*.

piccolo imprenditore/imprenditore minore

(criterio dimensionale)

- Per l'art. 2083 c.c.: sono **piccoli imprenditori** i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia.
- Per il CCII: sono **imprenditori minori** non soggetti alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non raggiungano nessuno dei seguenti parametri dimensionali: a) attivo patrimoniale non superiore a € 300.000; b) ricavi lordi non superiori a € 200.000; c) debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000.

Il piccolo imprenditore nell'art. 2083

requisiti

l'imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell'impresa;

il suo lavoro e quello dei familiari deve *prevalere* su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);

la "prevalenza" deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa

L'impresa societaria

in base alla natura
giuridica del soggetto
titolare dell'impresa



impresa individuale

impresa societaria

impresa pubblica


Impresa societaria e applicazione dello statuto dell'impr. commerciale

s.s.	società di persone	società non commerciale
s.n.c.		società commerciali (possono svolgere attività <u>sia</u> agricole <u>sia</u> commerciali)
s.a.s.		
s.p.a.	società di capitali	
s.r.l.		
s.a.p.a.		

Disciplina delle società commerciali

- Alcune regole dello statuto dell'imprenditore commerciale si applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività esercitata (agricola o commerciale)

iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili



- Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dalla liquidazione giudiziale per le società commerciali che esercitano attività agricola)

- In s.n.c. e s.a.s. l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale riguarda oltre che la società *anche* a soci a responsabilità illimitata

Le imprese pubbliche

tre possibili
strumenti
di intervento
dello Stato

imprese-organo (Stato o altro ente pubblico territ. svolge *direttamente* attività d'impresa)

enti pubblici economici (ora quasi tutti trasformati in s.p.a.)

società (private) a partecipazione statale

Esonero da liquidazione giudiziale e assoggettamento a procedure concorsuali alternative e specifiche (l.c.a.); applicazione della restante disciplina dell'imprenditore

Associazioni e fondazioni possono essere imprenditori?

Un'associazione o una fondazione possono esercitare professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, come attività principale o accessoria.

Il codice del terzo settore disciplina le organizzazioni con scopo altruistico prevedendo obbligo di:

- iscrizione registro nazionale III settore,
- Iscrizione registro imprese solo per chi esercita esclusivamente un'impresa commerciale,
- redazione bilancio annuale,
- tenuta scritture contabili solo per chi esercita esclusivamente un'impresa commerciale

L'impresa sociale (d.lgs.112/2017)

- Imprese che esercitano attività di impresa di interesse generale (ass. sociale, sanitaria, istruzione, ambiente etc.),
- Automaticamente qualificate come imprese III settore,
- Assenza scopo di lucro,
- Forme organizzative,
- Controlli interni ed esterni